

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 90/67/2012

Motivi

L'Ufficio II.DD. di Bergamo notificava a Sc. Ca. e alla moglie Co. Ma. Br. avvisi di accertamento per gli anni di imposta 1991 e 1992 con i quali accertava un maggior reddito da partecipazione in capo a Sc. Ca. derivante dalle rettifiche ai redditi delle società partecipate Nautiland snc di Sc., Onda di Zi. e C. e Immobiliare Calabitta di Sc. e C. s.a.s.. Dopo il passaggio in giudicato delle sentenze che respingevano i ricorsi proposti dalle società e dai coniugi Sc. e Co., l'Ufficio iscriveva a ruolo le maggiori imposte dovute e le relative sanzioni ed Equitalia emetteva cartella di pagamento nei confronti di Co. Ma. Br. per il pagamento della somma complessiva di euro 3.135.359 comprensiva degli importi iscritti a ruolo e dei compensi per la riscossione.

Avverso la cartella di pagamento Co. Ma. Br. proponeva ricorso alla CTP di Bergamo che con sentenza emessa il 30.11.2010 lo rigettava sul rilievo che, in applicazione dell'art.17 comma 5 legge n. 114/1977 vigente all'epoca dei fatti, in caso di dichiarazione congiunta dei redditi entrambi i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento delle imposte e delle pene pecuniarie iscritte a ruolo a nome del marito.

Avverso la sentenza Co. Ma. Br. propone appello chiedendone la riforma per i seguenti motivi: erroneità della decisione appellata nella parte in cui rigetta l'eccezione di nullità della cartella notificata a Co. Ma. nella insussistente qualità di debitore principale e non di coobbligata; nullità della cartella per difetto di motivazione e per violazione del diritto di difesa in quanto nei giudizi di merito avverso gli avvisi di accertamento Co. Ma. non aveva potuto adeguatamente tutelare i propri diritti essendo del tutto estranea alle compagini sociali delle società accertate e non essendosi mai interessata all'attività imprenditoriale svolta dal coniuge; erronea interpretazione della responsabilità solidale dei coniugi prevista dall'art.17 comma 5 legge n. 114/1977 la quale deve intendersi limitata alle obbligazioni tributarie derivanti direttamente dal contenuto della dichiarazione congiunta e non estendersi alle maggiori imposte accertate in capo ad uno solo dei coniugi.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bergamo si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.

La Commissione osserva: l'appellante reitera l'eccezione di nullità della notificazione della cartella ignorando le prove documentali acquisite nel giudizio di primo grado. Come già osservato nella sentenza appellata, l'Agenzia delle Entrate ha allegato all'atto di costituzione nel giudizio avanti la CTP il documento estratto dal Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria attestante che l'iscrizione a ruolo è avvenuta nei confronti di Sc. Ca. in qualità di intestatario e di Co. Ma. in qualità di coobbligata; la susseguente cartella di pagamento non è stata notificata a Consoli Maria nella qualità di debitore principale ma nella medesima qualità di coobbligata unitamente al coniuge Sc. Ca..

L'allegata violazione del diritto di difesa attiene, ipoteticamente, al giudizio avente ad oggetto gli avvisi di accertamento notificati contestualmente ai coniugi Sc. e Co.; ma poiché Co. Ma. non ha esercitato la facoltà di impugnazione della sentenza di rigetto del ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento, tale eccezione, a prescindere dalla fondatezza della stessa, non può essere trasferita nel presente giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento, ostandovi il principio della impugnabilità di ciascuno atto per "vizi propri" stabilito dall'art.18 comma 3 D.P.R. n. 546/1992.

L'interpretazione operata dalla CTP circa la responsabilità solidale tra coniugi prevista dall'art.17 legge n.114/1977 appare corretta e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi prevista dall'art.17 ult. comma legge n. 114/1977 vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguente ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente in confronto di uno solo di essi" (da ultimo Cass. 5 n.9209 del 21.4.2011, Rv 617540; conformi le precedenti decisioni). Si compensano le spese valutato il ruolo gregario svolto nella vicenda dalla appellante.

p.q.m.

conferma la sentenza appellata. Spese compensate.